

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Credito litigioso che trovi fonte in atto illecito o rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, azione revocatoria: no alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.

Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.

NDR: in tal senso Cass. n. 3369 del 05/02/2019.

Tribunale di Milano, sentenza del 31.1.2020, n. 880

...omissis...

Con rituale atto di citazione, *omissis* SPA in qualità di mandataria di Unicredit spa ha convenuto in giudizio *omissis* per sentire dichiarare l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, in subordine, per nullità o simulazione, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale *omissis*.

Parte attrice, premesso di essere creditrice della *omissis* Soc. Coop. e dei coniugi *omissis* dell'importo di € 213.837,52, portato da decreto ingiuntivo pronunciato in data 18.2.17 (v. doc. 8 parte attrice) ma relativo a due garanzie fideiussorie prestate in data 26.11.14 e in data 20.2.15 a seguito di un contratto di apertura di credito a favore della società cooperativa medesima, della quale il sig. *omissis* è Presidente (v. doc. 9 parte attrice), ha affermato che l'atto dispositivo impugnato fosse stato posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito, allo scopo di far confluire nel fondo patrimoniale tutti i beni immobili di proprietà della sig.ra *omissis*, così da rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni di credito della banca. Parte attrice ha, quindi, dedotto la sussistenza in capo al sig. *omissis* e al coniuge dell'elemento psicologico della consapevolezza di recare danno alle ragioni della creditrice, elemento questo desumibile dalla cronologia degli eventi nonché dai rapporti intercorrenti tra gli stessi e la società debitrice.

I convenuti, ritualmente costituiti, hanno insistito, in via preliminare, per la sospensione del presente giudizio sino alla definizione di quello avanti al Tribunale di Monza avente a oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo che costituisce il titolo in base al quale il creditore agisce nella presente sede, nonché, nel merito, per il rigetto delle domande avversarie deducendo l'insussistenza del pregiudizio per il creditore, attesa la sussistenza di ipoteca sul bene in fondo patrimoniale e la mancanza dell'elemento psicologico richiesto dalla domanda ex art. 2901 c.c. È successivamente intervenuto il successore a titolo particolare dell'attrice, facendo proprie tutte le sue difese e le sue argomentazioni.

Sull'inaccoglibilità della richiesta sospensione ex art. 295 cpc è sufficiente richiamare l'indirizzo consolidato in sede di legittimità, che afferma che il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (v. da ultimo Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019).

Nel merito deve farsi doverosa applicazione del criterio della ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva di economia processuale e celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così, Cass. n. 12002/14 e ivi richiami, nonché S.U. n. 9936/14). In base a detto principio, la domanda ex art. 2901 cc dell'istituto di credito attore è fondata e merita accoglimento.

Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono, come è noto, nell'esistenza di una ragione di credito tra il soggetto che agisce in revocatoria ed il debitore disponente (anche se eventuale o sub iudice perché oggetto di

contestazione); nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare la maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare l'eventus damni anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore; nella ricorrenza, in capo al debitore ed, eventualmente, in capo al terzo avente causa in caso di atti a titolo oneroso, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

Nella fattispecie in esame la qualità di creditore della banca attrice è stata documentalmente provata mediante la produzione del contratto contenente anche la prestazione di garanzia e del successivo provvedimento monitorio richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Monza.

Parimenti documentale è l'antiorità del credito, a tutela del quale è stato instaurato il presente giudizio, stante la data della prestazione della garanzia, rispetto all'atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Con specifico riferimento all'atto dispositivo compiuto dal fideiussore, la Suprema Corte ha invero chiarito che "prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore precedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito" (Cass. 15.02.2011, n. 3676; cfr. anche Cass. 22.3.2013, n. 7250, che ha precisato che l'insorgenza del credito va apprezzata avuto riguardo al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione; in giurisprudenza di merito si veda, da ultimo, Trib. Padova, Sez. II, 11.02.2014, secondo cui "elementi sufficienti per l'esercizio dell'azione revocatoria sono: la costituzione di un fondo patrimoniale successivo ad una fideiussione prestata in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una eventuale azione esecutiva su patrimonio del debitore, la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore"). Poiché infatti l'art. 1944, comma I, c.c. stabilisce che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito, ne consegue che nell'ipotesi normale di fideiussione (c.d. fideiussione solidale) il fideiussore è obbligato nei confronti del creditore garantito negli stessi termini e tempi del debitore principale (Cass. n. 7250/2013).

Per quanto concerne l'eventus damni, il vincolo dispositivo costituito sugli immobili di cui la *omissis* è proprietaria integra certamente un pregiudizio per i creditori. Tale atto comporta invero un limite al potere di disporre dei predetti beni, in quanto destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e quindi alla possibilità per i creditori di aggredirli e pertanto rende più incerta e difficile la soddisfazione del credito, riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, in violazione dell'art. 2740 c.c.. Al riguardo, la giurisprudenza è peraltro consolidata nel ritenere che ai fini della configurabilità del predetto pregiudizio non è necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dal compimento di un atto di disposizione che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (proprio come avviene con la

costituzione del fondo patrimoniale, che determina l'insorgere di specifici vincoli e limitazioni sui beni in esso conferiti). A fronte di tale comprovata variazione qualitativa della consistenza patrimoniale, parte convenuta non ha dedotto di avere la disponibilità di altri immobili capienti (cfr. Cass. 04.07.2006, n. 15265).

Del pari, non ha pregio l'eccezione di parte convenuta in merito alla sussistenza di un'ipoteca sul bene confluito nel fondo patrimoniale: sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che non vale ad escludere l'"eventus damni" la circostanza che i beni fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito (v. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 13172 del 25/05/2017).

Sussiste inoltre la scientia damni. Dalla documentazione prodotta emerge che il sig. Ca. era presidente della cooperativa debitrice, come tale necessariamente a conoscenza del debito contratto e della situazione della Cooperativa, ciò da cui deriva anche la consapevolezza del fatto che l'atto dispositivo avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni dell'istituto di credito.

A ciò si aggiunga che la costituzione del fondo è avvenuta precisamente in data 11.9.15, cioè quando gli estratti conto scalari della Cooperativa evidenziavano uno sbilancio (v. doc. 3 parte attrice), mentre il matrimonio è stato celebrato in data 9.6.73, sicché appare difficile ricondurre l'atto a concrete ed effettive esigenze di tutela del nucleo familiare quanto, piuttosto, alla decisione dei coniugi di preservare da eventuali azioni esecutive gli immobili in esso conferiti.

Sulla base delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inefficacia ex articolo 2901 c.c. nei confronti del successore a titolo particolare intervenuto dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale dell'11.9.15 stipulato da *omissis* meglio specificato in dispositivo.

La sentenza sarà oggetto di annotazione ex art. 2655 c.c..

Parte convenuta soccombente va condannata a rifondere le spese sostenute dall'intervenuta, che si liquidano (avuto riguardo all'entità economica delle ragioni di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta, ai sensi dell'art. 5 comma I D.M. 55/2014, e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate) in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa: dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di *omissis* SPA dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi *omissis*; ordina al competente Conservatore del Registro Immobiliare di annotare la presente sentenza; condanna i convenuti al pagamento a IFIS NPL spa delle spese di lite, liquidate in complessivi 4.015,00 per compensi ed € 759,00 per spese, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

